



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

15/2013

FEBBRAIO/1/2013 (*)

1 Febbraio 2013

**IL MINISTERO DEL LAVORO CON
L'INTERPELLO N° 2 DEL 24 GENNAIO
HA CHIARITO DEFINITIVAMENTE
CHE PER LE SOCIETA' DI CAPITALI
AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC
NON RILEVA L'EVENTUALE
POSIZIONE CONTRIBUTIVA
IRREGOLARE DEI SINGOLI SOCI.
TALE VALUTAZIONE, INVECE, DEVE
ESSERE EFFETTUATA PER LE
SOCIETA' DI PERSONE.**

Il quadro normativo e applicativo in materia di DURC si arricchisce di un ulteriore tassello con un chiarimento che (*forse*) la prassi quotidiana aveva già consolidato.

Il Ministero del Lavoro, con **l'interpello n° 2 del 24 gennaio 2013**, in risposta ad un'istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha colto l'occasione per fornire un prezioso chiarimento in materia di documento unico di regolarità contributiva.

Il nostro CNO ha avanzato istanza per conoscere **se l'eventuale posizione contributiva irregolare dei soci di società di capitali fosse pregiudizievole ai fini del rilascio di un DURC con esito "regolare"**.

In primis, il Welfare ha sottolineato che le società di capitali godono di **un'autonomia patrimoniale perfetta** e, conseguentemente, di una **netta e completa separazione dal patrimonio personale dei singoli soci**.

In virtù di tale imprescindibile concetto giuridico, ai fini del rilascio del documento di regolarità, **deve essere effettuata la verifica della regolarità riferita ai versamenti contributivi** dovuti dalle società in qualità di **datori di lavoro**, per i rapporti di lavoro subordinato, e dai **committenti/associanti**, per i rapporti di collaborazione/associazione in partecipazione.

Infatti, attesa l'autonomia patrimoniale delle società di capitali, **le stesse non possono essere chiamate a rispondere di eventuali irregolarità contributive imputabili ai singoli soci**, e per le quali non è pertanto **possibile rivalersi sul patrimoniale sociale**.

Pertanto, ai fini del rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva, **non potrà pertanto tenersi conto delle eventuali inadempienze dei singoli soci**.

Diversa è la valutazione da effettuare **per le società di persone** per le quali, come già chiarito dai documenti di prassi ministeriali (*cfr.* circolare Ministero del Lavoro n° 5/2008), *ex adverso*, ai fini del rilascio del DURC regolare **si rileva anche la posizione contributiva del singolo socio.**

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni è da ritenersi che, **nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali, non debba tenersi conto della eventuale posizione contributiva irregolare dei singoli soci.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA